

Proc. n. 4406/2022

FT-CZ-T.090400-2021
00011

Decreto n. 54/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

(*Provvedimento di variazione tabellare urgente ai sensi dei paragrafi 39 e 268 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020/2022*).

La presente **Variazione tabellare** nasce dalla **necessità di provvedere con urgenza in merito al subentro, nella sezione GIP-GUP di questo Tribunale, del dr Alfredo Cosenza sul posto lasciato vacante dal dr Salvatore Carpino**, finora in servizio presso questo tribunale e assegnato alla sezione GIP-GUP, che in data 7.10.2022 ha preso possesso delle sue nuove funzioni quale presidente di sezione del tribunale di Paola.

Difatti il CSM ha stabilito la riassegnazione del dr Cosenza a questo Tribunale di Cosenza, possibilmente nel posto precedentemente occupato (se libero). Essendosi, dunque, liberato un posto nella Sezione GIP-GUP (posto precedentemente occupato dal dr Cosenza) detto posto va assegnato al dott. Cosenza.

Si dà atto che il magistrato ha preso possesso dell'ufficio in data 13.10.2022, giusta disposizione ministeriale di anticipato possesso.

Ne consegue la seguente organizzazione tabellare:

SEZIONE GIP-GUP

La Sezione, con il subentro del dott. Cosenza, sarà così composta:

Presidente di sezione: dott. Piero Santese.

Giudici:

Dott.ssa Benigno

Dott. Cosenza

Dott.ssa Pingitore

Dott.ssa Gallo

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- A) Tutti i nuovi procedimenti in fase GIP e GUP – ad eccezione di quelli relativi a richieste di archiviazione “noti”, con o senza opposizione da parte della persona offesa, a richieste di decreti penali di condanna, a intercettazioni, misure cautelari, misure reali, patrocinio a spese dello Stato - nonché i procedimenti relativi alla fase di esecuzione in cui non è più presente il

magistrato che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta, saranno assegnati in base all'ultima cifra del numero di iscrizione R.G.N.R., nel modo seguente:

0, 9 Santese

1, 2 Benigno

3, 4 Cosenza

5, 6 Pingitore

7, 8 Gallo

B) Al dott. Cosenza sono assegnati i procedimenti in fase GIP, già nella titolarità del dott. Carpino, anche ove, dopo il trasferimento del dott. Carpino, il GIP supplente di quest'ultimo abbia nel frattempo emesso provvedimenti in siffatti procedimenti;

C) Al dott. Cosenza è altresì assegnato il ruolo d'udienza ex Carpino (tutti i procedimenti, sia in fase GIP che in fase GUP, oltre che relativi a incidenti di esecuzione, per cui sono fissate udienze);

D) Tenuto conto che occorre prevedere un esonero dal lavoro giudiziario per il Presidente di Sezione, dott. Santese, in applicazione degli artt. 96 e 98 della Circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici giudiziari, che prevedono un carico di lavoro assegnato inferiore alla metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione, si prevede che i procedimenti riguardanti richieste di archiviazione "noti", con o senza opposizione da parte della persona offesa, saranno assegnati in base all'ultima cifra del numero di iscrizione R.G.N.R., nel modo seguente:

9 Santese

1, 2 Benigno

3, 4 Cosenza

5, 6 Pingitore

7, 8 Gallo

I procedimenti relativi a richieste di archiviazione "noti" (comprensivi dei procedimenti nei quali vi sia stata opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa) con ultima cifra "0" del numero di iscrizione R.G.N.R. saranno assegnati tra tutti i giudici della sezione, ad esclusione del presidente di sezione, nel modo seguente, sulla base del mese nel quale le richieste di archiviazione risultano depositate nella sezione GIP (come emerge dal timbro di deposito):

Benigno: gennaio, maggio, settembre;

Cosenza: febbraio, giugno, ottobre;

Pingitore: marzo, luglio, novembre;

Gallo: aprile, agosto, dicembre.

E) Analogamente a quanto previsto al punto D), i procedimenti relativi a richieste di decreti penali di condanna saranno assegnati in base all'ultima cifra del numero di iscrizione R.G.N.R., nel modo seguente:

9 Santese

1, 2 Benigno

3, 4 Cosenza

5, 6 Pingitore

7, 8 Gallo

I procedimenti relativi a richieste di decreti penali di condanna con ultima cifra "0" del numero di iscrizione R.G.N.R. saranno assegnati tra tutti i giudici della sezione, ad esclusione del presidente di sezione, nel modo seguente, sulla base del mese nel quale le richieste di decreto penale risultano depositate nella sezione GIP (come emerge dal timbro di deposito):

Gallo: gennaio, maggio, settembre;

Pingitore: febbraio, giugno, ottobre;

Cosenza: marzo, luglio, novembre;

Benigno: aprile, agosto, dicembre.

F) I nuovi procedimenti relativi a intercettazioni, misure cautelari personali e reali, patrocinio a spese dello Stato, etc. (per i quali quindi non vi sia già stata assegnazione a un GIP per altri motivi, e fermo restando quanto indicato al punto B), saranno assegnati a rotazione seguendo il seguente ordine: Santese, Benigno, **Cosenza**, Pingitore, Gallo;

G) I procedimenti in fase di indagine provenienti da stralcio verranno assegnati al giudice assegnatario del procedimento principale;

H) I procedimenti in fase d'udienza preliminare già trattati nella fase GIP saranno assegnati nel seguente modo:

G.I.P.

SANTESE

G.I.P. supplente

(Gallo)

G.U.P.

BENIGNO

G.U.P. supplente

(Cosenza)

BENIGNO	(Santese)	COSENZA	(Pingitore)
COSENZA	(Benigno)	PINGITORE	(Gallo)
PINGITORE	(Cosenza)	GALLO	(Santese)
GALLO	(Pingitore)	SANTESE	(Benigno)

I nominativi tra parentesi indicano i magistrati sostituti, in tutti i casi di assenza, impedimento, incompatibilità o astensione del gip o del gup titolare.

Allorquando sussistano motivi di incompatibilità rientranti nell'art. 34 c.p.p. il singolo magistrato invierà gli atti al presidente di sezione che, verificata prima facie la sussistenza dell'incompatibilità, procederà all'assegnazione del procedimento al giudice supplente, secondo le presenti previsioni.

Le dichiarazioni di astensione, dirette al presidente del tribunale, saranno limitate a tutte le ipotesi di cui all'art. 36 c.p.p.

In ogni caso rimarrà nella valutazione del giudice "a quo", caso per caso, la decisione di proporre richiesta di astensione al presidente del tribunale ogniqualevolta ritenga che l'ipotesi di incompatibilità debba essere soggetta a valutazione discrezionale del presidente del tribunale (nel caso di connessione, stralcio di procedimenti, o laddove si debba valutare se la precedente conoscenza del fascicolo si sia estesa al merito della vicenda, ecc.)

I) Le udienze saranno tenute, fatte salve ragioni di urgenza, nei seguenti giorni:

Santese: martedì

Benigno: lunedì

Cosenza: mercoledì

Pingitore: venerdì

Gallo: giovedì

K) I fascicoli in fase di esecuzione saranno assegnati al magistrato che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta; ove ciò non sia possibile, saranno assegnati in base al numero finale d'iscrizione nel registro esecuzioni (criterio sub A); tale criterio verrà applicato anche alle richieste di riapertura delle indagini;

L) Il Presidente di sezione predisporrà i turni esterni tra tutti i magistrati della sezione e provvederà alle eventuali sostituzioni con i criteri di cui alla lettera H). Il Presidente di Sezione è esonerato in via ordinaria dai turni esterni, in applicazione degli artt. 96 e 98 della Circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli uffici giudiziari.

M) Nella fase delle indagini preliminari, le eventuali richieste di patteggiamento saranno trattate dal G.I.P. titolare, individuato con i criteri di cui alla lettera A). Nel caso di pregressa assegnazione del procedimento al G.I.P. titolare, individuato con i criteri di cui alla lettera A), le eventuali richieste di patteggiamento saranno definite dal G.I.P. supplente, individuato con i criteri di cui alla lettera H).

Sempre nella fase delle indagini preliminari, in caso di definizione, anche parziale, del procedimento, mediante patteggiamento, la trattazione del procedimento, o del suo stralcio, sarà effettuata dal supplente del G.I.P. titolare.

In caso di incompatibilità del G.I.P. supplente, si individuerà il giudice incaricato della trattazione nel merito, procedendo ulteriormente *a ritroso* nell'ordine indicato dalla tabella presente sub H).

Resta ferma invece la competenza del G.I.P. titolare a trattare l'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.

In caso di richiesta di decreto penale di condanna, il procedimento sarà trattato dal G.I.P., come individuato sulla base di quanto indicato sub E).

Il medesimo giudice emetterà il decreto di giudizio immediato nel caso di opposizione semplice e tratterà le opposizioni con richiesta di oblazione.

In caso di opposizione con richiesta di riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato o messa alla prova), il procedimento sarà trattato dal supplente del G.I.P. titolare.

In caso di incompatibilità del G.I.P. supplente, si individuerà il giudice incaricato della trattazione nel merito, procedendo ulteriormente *in discesa* nell'ordine, indicato dalla tabella sub H).

In caso di richiesta di decreto penale nell'ambito di procedimento già trattato in fase GIP, il procedimento verrà assegnato al GIP supplente.

In caso di richiesta di rinvio a giudizio, il G.U.P. titolare definirà l'intero processo pervenutogli, trattando anche le eventuali richieste di patteggiamento o di giudizio abbreviato avanzate dopo la formulazione dell'imputazione ex art. 416 c.p.p.

In caso di riti alternativi introdotti a seguito di giudizio immediato, il G.U.P. titolare sarà tenuto a definire tutte le eventuali richieste di patteggiamento o di giudizio abbreviato concernenti quel processo.

Prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato (anche nel caso in cui il P.M. abbia già esercitato l'azione penale) le richieste di patteggiamento saranno trattate dal G.I.P. titolare, individuato con i criteri di cui alla lettera A). Nel caso di pregressa assegnazione del procedimento al G.I.P. titolare, individuato con i criteri di cui alla lettera A), le eventuali

richieste di patteggiamento saranno definite dal G.I.P. supplente, individuato con i criteri di cui alla lettera H).

In caso di regresso del procedimento, per nullità occorsa nella fase dell'udienza preliminare o relativa al decreto di rinvio a giudizio, oppure per annullamento della sentenza definitiva emessa dopo l'esercizio dell'azione penale (patteggiamento, giudizio abbreviato, non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), a trattare il processo sarà il supplente del G.U.P. che ha emesso il provvedimento poi annullato.

In caso di incompatibilità del G.U.P. supplente, si individuerà il giudice incaricato della trattazione nel merito, procedendo ulteriormente *in discesa* nell'ordine, indicato dalla tabella sub H).

In caso di incompatibilità del G.I.P. supplente, si individuerà il giudice incaricato della trattazione nel merito, procedendo ulteriormente *a ritroso* nell'ordine indicato dalla tabella presente sub H).

La presente variazione tabellare viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.39 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020/2022.

Cosenza li 17.10.2022

Il Presidente
Maria Luisa Mingrone

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
VIALE MONSIEGRO 100 - 87030 COSENZA (CS)
UFFICIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Teresa Naviglio

